# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 939/2014 DELLA COMMISSIONE

#### del 2 settembre 2014

che stabilisce i certificati di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

#### LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (¹), in particolare l'articolo 19,

#### considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 dovrebbero essere stabiliti due certificati.
- (2) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 606/2013 e, di conseguenza, sono vincolati dal presente regolamento.
- (3) La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 606/2013 né dal presente regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, istituito con regolamento (UE) n. 606/2013,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

- 1. Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo I dell'allegato I.
- 2. Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo II dell'allegato II.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO



<sup>(1)</sup> GUL 181 del 29.6.2013, pag. 4.